

LEGGE REGIONALE 05 gennaio 2007, n. 1

**Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012).**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta regionale  
promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1 - Approvazione del piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)**

1. È approvato il piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012) costituito dai seguenti documenti:

- a. regolamento di attuazione (Allegato A);
- b. tavola n. 1 contenente la cartografia che individua la conterminazione: della zona faunistica delle Alpi, del territorio vallivo-lagunare, degli ambiti territoriali di caccia, delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, dei centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, dei valichi, dei parchi nazionali e regionali, delle riserve naturali e delle foreste demaniali (Allegato B);
- c. quadro riepilogativo regionale (Allegato C);
- d. quadro di sintesi delle misure di attenuazione previste dalla valutazione di incidenza (Allegato D)
- e. misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del DPR n. 357/1997 (Allegato E) approvate con DGR n. 2371 del 27 luglio 2006.

**Art. 2 - Validità del piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)**

1. Il piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012) approvato con la presente legge ha validità quinquennale dalla data di scadenza di validità del piano faunistico venatorio regionale (1996-2001) approvato con legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 "Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)".

**Art. 3 - Rideterminazione dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 "Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)"**

1. La validità del piano faunistico venatorio regionale approvato con legge regionale 27 giugno 1996, n. 17, così come da ultimo determinata dalla legge regionale 30 ottobre 2006, n. 20 "Proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 "Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)" ", è rideterminata al 31 gennaio 2007.

**Art. 4 - Competenze della Giunta regionale**

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata ad apportare le modifiche che si rendano necessarie al piano faunistico venatorio regionale, sempre che non incidano sui criteri informativi del piano medesimo, ivi compresi gli aggiornamenti alle misure di attenuazione previste dalla valutazione di incidenza di cui all'Allegato D.

2. La Giunta regionale entro l'inizio della stagione venatoria 2007-2008, sentite le province e la competente commissione consiliare, procede all'incremento del territorio regionale destinato a oasi o zone di ripopolamento e cattura (ZRC) di almeno 2.500 ettari di territorio agro-silvo-pastorale (TASP), proporzionalmente distribuito fra le province.

3. La Giunta regionale procede all'aggiornamento annuale dei dati contenuti nel quadro riepilogativo di cui all'Allegato C del piano faunistico venatorio regionale, al fine del monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

4. La Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, è autorizzata ad apportare gli eventuali aggiornamenti alle misure di conservazione di cui all'Allegato E.

**Art. 5 - Disposizioni transitorie**

1. Gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, in carica alla data di scadenza di validità del piano faunistico venatorio regionale (1996-2001) approvato con legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 "Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)", assicurano la continuità delle funzioni di ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi organi statuari.

2. L'insediamento dei nuovi organi di gestione di cui al comma 1 deve avvenire entro novanta giorni decorrenti dalla data di validità del piano faunistico venatorio regionale approvato dalla presente legge, decorsi inutilmente i quali la provincia territorialmente competente provvede alla nomina di un commissario straordinario.

3. Le concessioni di cui agli articoli 29, 30 e 31 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e successive modificazioni in essere alla data di scadenza di validità del piano faunistico venatorio regionale approvato con legge regionale n. 17/1996, possono essere rinnovate ai sensi rispettivamente degli articoli 34, 42 e 46 del regolamento di attuazione di cui all'Allegato A. In deroga a quanto disposto al numero 4 dell'Allegato B della legge regionale n. 50/1993, i procedimenti relativi alle domande di rinnovo delle concessioni devono concludersi entro il termine di sessanta giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione della documentazione da produrre in sede di rinnovo della concessione previsti dagli articoli 34, 42 e 46 del regolamento di attuazione di cui all'Allegato A.

4. La destinazione delle zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia, in essere alla data di scadenza di validità del piano faunistico venatorio regionale approvato con la legge regionale n. 17/1996 continua sino all'istituzione delle nuove zone. Le province, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 50/1993, devono istituire le nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di validità del piano faunistico venatorio regionale approvato con la presente legge.

#### **Art. 6 - Abrogazioni**

1. Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali e disposizioni di leggi regionali:

- a. l'articolo 61 "Proroga di termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 "Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)" " della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5;
- b. l'articolo 47 "Proroga di termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 "Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)" " della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2;
- c. la legge regionale 4 aprile 2003, n. 11 "Proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 "Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)" ";
- d. la legge regionale 27 ottobre 2003, n. 25 "Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 11 e proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 "Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)" ";
- e. la legge regionale 26 marzo 2004, n. 6 "Proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 "Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)" ";
- f. la legge regionale 6 agosto 2004, n. 14 "Rideterminazione dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 "Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)" ";
- g. la legge regionale 4 febbraio 2005, n. 4 "Rideterminazione dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 "Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)" ";
- h. la legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 "Proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 "Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)" ";
- i. l'articolo 30 "Rideterminazione dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 "Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001) e successive modificazioni", della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di agricoltura, foreste, economia montana e caccia";
- j. la legge regionale 30 ottobre 2006, n. 20 "Proroga dei termini in materia di pianificazione faunistico-venatoria".

2. A decorrere dalla data di validità del piano faunistico venatorio regionale approvato con la presente legge, è abrogata la legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 "Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)", così come modificata dalla legge regionale 3 aprile 1998, n. 7 "Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 17. Piano faunistico-venatorio regionale" e dalla legge regionale 9 settembre 1999, n. 43 "Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive integrazioni".

#### **Art. 7 - Dichiarazione d'urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

5 gennaio 2007

Galan

## INDICE

- Art. 1 - Approvazione del piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)
- Art. 2 - Validità del piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)
- Art. 3 - Rideterminazione dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 "Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)"
- Art. 4 - Competenze della Giunta regionale
- Art. 5 - Disposizioni transitorie
- Art. 6 - Abrogazioni
- Art. 7 - Dichiarazione d'urgenza

### **Dati informativi concernenti la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1. Procedimento di formazione
2. Relazione al Consiglio regionale
3. Note agli articoli
4. Struttura di riferimento

#### **1. Procedimento di formazione**

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Elena Donazzan, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 7 febbraio 2006, n. 4/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 15 febbraio 2006, dove ha acquisito il n. 121 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 4° commissione consiliare;
- La 4° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 18 luglio 2006;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Clodovaldo Ruffato, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 29 novembre 2006, n. 1438.

#### **2. Relazione al Consiglio regionale**

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

in materia faunistico-venatoria si presenta, nel Veneto, l'esigenza di provvedere all'aggiornamento del piano faunistico venatorio regionale, approvato con legge regionale n. 17/1996 e più volte prorogato.

Il piano faunistico-venatorio regionale e il relativo regolamento di attuazione sono approvati, così come sancito dall'articolo 8, comma 2 della legge 9 dicembre 1993, n. 50, dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale ed hanno validità quinquennale. Il piano regionale attua la pianificazione faunistico venatoria mediante il coordinamento nonché, ove necessario, l'adeguamento ai fini della tutela degli interessi ambientali e di ogni altro interesse regionale, dei piani faunistico-venatori provinciali e determina i criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione degli istituti venatori di iniziativa privata (aziende faunistico-venatorie; aziende agri-turistico-venatorie; centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale).

Nel piano faunistico venatorio regionale il territorio soggetto a pianificazione deve essere destinato a protezione della fauna selvatica per una percentuale compresa tra il 21 ed il 30 per cento, fatta eccezione per il territorio della zona faunistica delle

Alpi ove detta percentuale può variare tra il 10 ed il 20 per cento. Devono essere presi in considerazione, ai fini del calcolo, tutti i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Una percentuale globale massima del 15 per cento può essere destinata agli istituti di iniziativa privata più sopra richiamati.

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale, da destinare alla caccia programmata, deve essere ripartito in ambiti territoriali di caccia (ATC), esclusa la zona faunistica delle Alpi, tenendo conto che la dimensione degli ambiti stessi deve essere tale da garantire l'autosufficienza faunistica ed il corretto utilizzo del territorio (di norma devono essere sub-provinciali, omogenei e delimitati da confini naturali).

Il regolamento di attuazione, così come disposto dal richiamato articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, deve prevedere in particolare:

- a) lo schema di statuto degli ambiti territoriali di caccia;
  - b) l'indice di densità venatoria minima e massima per gli ambiti territoriali di caccia;
  - c) le modalità di prima costituzione dei comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia, la loro durata in carica nonché le norme relative allo loro prima elezione e ai successivi rinnovi;
  - d) i criteri e le modalità per l'utilizzazione del fondo regionale destinato alla prevenzione ed al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria;
  - e) la disciplina dell'attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo;
- f) i criteri per l'assegnazione di contributi ai proprietari o conduttori di fondi rustici ai fini dell'utilizzo degli stessi nella gestione programmata della caccia.

Sulla base di detti riferimenti ordinamentali, che definiscono puntualmente l'esplicito concreto della funzione di coordinamento e di indirizzo della Regione Veneto in materia faunistico-venatoria, la Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n. 1284 del 9 maggio 2003, indirizzi tecnici per il coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali. In detta sede venivano formulati indirizzi di carattere generale volti essenzialmente a promuovere:

- un tendenziale riallineamento, a livello provinciale, dell'incidenza territoriale delle superfici di protezione, delle superfici a gestione programmata della caccia e delle strutture venatorie privatistiche;
- una valorizzazione, sotto i profili della progettazione e della gestione, degli istituti di protezione.

Ha quindi fatto seguito l'approvazione dei piani faunistico-venatori provinciali e la trasmissione dei medesimi alla Regione per l'espletamento della funzione di coordinamento dei piani medesimi ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

L'esame degli strumenti di pianificazione faunistico-venatoria approvati a scala provinciale si è focalizzato essenzialmente:

- 1) sulla ripartizione delle funzioni d'uso, desumibile dai dati forniti dai piani provinciali, con particolare riguardo alla percentuale di territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione;
- 2) sul grado di recepimento dei preventivi indirizzi di coordinamento forniti dalla Giunta regionale con l'atto deliberativo più sopra richiamato;
- 3) sulla congruità della proposta relativa alla conterminazione della zona faunistico-venatoria delle Alpi;
- 4) sulla congruità della proposta relativa alla conterminazione degli ambiti territoriali di caccia.

Per quanto concerne il primo ed il secondo punto, si è potuto constatare come risulti perdurante e diffuso il processo di diminuzione della superficie agro-silvo-pastorale disponibile (persi circa 70.000 ettari in un decennio) a causa delle dinamiche di sottrazione imputabili all'urbanizzazione e infrastrutturazione del territorio.

Le difficoltà che da tale processo derivano alla pianificazione faunistico-venatoria sono da porre in relazione non solo al dato assoluto riferito alla superficie non più disponibile, bensì anche al fatto che quote maggiori di superficie agro-silvo-pastorale disponibile vedono aumentare il proprio grado di frammentazione (aumenta infatti l'incidenza dell'urbanizzazione cosiddetta discontinua) e diminuire contestualmente la propria valenza ai fini della gestione faunistico-venatoria. Emblematici risultano, al riguardo, i calcoli effettuati al fine di determinare, al di là di quello che è il parametro oggi giuridicamente rilevante (appunto la superficie agro-silvo-pastorale), la superficie effettivamente destinabile ad un corretto esercizio della pratica venatoria,

calcoli che evidenziano come oramai risulti necessario por mano alla legge quadro nazionale di riferimento.

A tale processo di sottrazione si è venuto ad affiancare, negli ultimi anni, un assestamento del numero dei cacciatori residenti dopo anni di contrazione numerica.

La "risposta" da parte della pianificazione faunistico-venatoria, che nel Veneto deve notoriamente farsi carico della gestione di elevati indici di pressione venatoria, è stata quella di "recuperare" il territorio agro-silvo-pastorale perso dal punto di vista quantitativo e qualitativo attraverso una sia pur limitata contrazione delle superfici di protezione, le quali, in zona di pianura, risultano attestarsi al momento sul limite inferiore della forcella (21-30 per cento) prevista dalla legge. L'effettiva incidenza di dette superfici deve peraltro essere valutata in termini per così dire prospettici, posto che con l'avvio concreto della nuova pianificazione verranno sottratte all'esercizio venatorio, oltre ai fondi di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 157/1992, ulteriori quote significative di territorio agro-silvo-pastorale rappresentate dalle aree di rispetto istituite dagli ATC (almeno l'1 per cento della superficie agro-silvo-pastorale dell'ATC).

Risulta evidente come tale situazione di "criticità" (diminuzione progressiva di territorio con conseguente difficoltà, soprattutto in alcune province, di pervenire ad un rapporto accettabile tra domanda ed offerta venatoria) dovrà essere gestita nel corso della nuova pianificazione non più affidandosi alle immissioni di "pronta caccia" (sempre più criticate sotto i profili dell'eticità e della qualità cinegetica delle attività di prelievo), ma perseguendo invece un diffuso recupero delle vocazionalità faunistiche dei territori che consenta di mitigare l'effetto della contrazione degli spazi utili e ciò sulla base di una collaborazione di tipo progettuale con il mondo agricolo finalmente assistita da specifiche risorse finanziarie (legge n. 388/2000).

Si comprende pertanto come sia risultato difficile, a livello provinciale, dare positivo riscontro agli indirizzi di pianificazione forniti dalla Giunta regionale, con particolare riguardo al tentativo di promuovere un tendenziale riavvicinamento delle percentuali di territorio destinato a protezione calcolate a livello provinciale.

Per quanto concerne la congruità della conterminazione della zona faunistica delle Alpi, si evidenzia come la medesima venga riproposta in termini sostanzialmente invariati rispetto alla "vecchia" pianificazione. Tale costanza si giustifica evidentemente con la persistenza nel tempo delle qualificazioni faunistiche del territorio, persistenza che può essere letta, almeno in parte, quale "misura" della positività della gestione faunistica realizzata nei comprensori alpini a confine della linea di conterminazione.

Per quanto concerne infine la congruità della conterminazione degli ambiti territoriali di caccia, si sottolinea come le pertinenti proposte contenute nei piani faunistico-venatori provinciali siano state in parte modificate durante l'esame in sede referente della commissione consiliare, in particolare per quanto riguarda il numero e i confini degli ATC delle province di Padova e Venezia. Si rimanda, al riguardo, alla cartografia allegata al disegno di legge, la quale riporta anche gli istituti di protezione che derivano dagli strumenti di pianificazione adottati a livello provinciale, oggetto anch'essi di modifiche da parte della competente commissione consiliare.

Infine, va riferito che durante la fase istruttoria, la Giunta regionale ha adempiuto alla procedura relativa alla valutazione di incidenza (VINCA) di cui al DPR 8 settembre 1997, n. 387, corredando la proposta di legge con le misure di attenuazione previste dalla relazione della VINCA per rendere non significativi gli impatti del piano faunistico venatorio regionale sulle specie e habitat dei siti Natura 2000 del Veneto. Il quadro di sintesi di tali misure costituisce infatti l'allegato D del PDL.

Il progetto di legge si compone di sette articoli e quattro allegati.

L'articolo 1 dispone l'approvazione del piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012), che si compone appunto:

- del regolamento di attuazione;
- della tavola n. 1, contenente la cartografia che individua la con terminazione: della zona faunistica delle Alpi, del territorio vallivo-lagunare, degli ambiti territoriali di caccia, delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, dei centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, dei valichi, dei parchi nazionali e regionali, delle riserve naturali e delle foreste demaniali;
- del quadro riepilogativo regionale relativo alle destinazioni d'uso del territorio a fini faunistico-venatori;
- delle misure di attenuazione a seguito della valutazione d'incidenza ambientale.

L'articolo 2 definisce l'arco temporale di validità del piano faunistico-venatorio regionale in linea con quanto prevede la legge quadro nazionale di riferimento.

L'articolo 3 proroga la validità del piano faunistico venatorio approvato con legge regionale n. 17 del 1996 fino al 31 gennaio 2007, facendo di fatto decorrere la validità del piano di cui al presente progetto dal 1° febbraio 2007.

L'articolo 4 è relativo alle competenze in capo alla Giunta regionale; in tale sede:

- viene confermata l'autorizzazione alla Giunta regionale prevista dall'articolo 8, comma 6 della legge regionale n. 50/1993;
- viene affidato alla Giunta regionale l'aggiornamento annuale degli indici di destinazione d'uso assunti in sede di pianificazione.

L'articolo 5, a sua volta, detta le disposizioni transitorie al fine di assicurare una corretta continuità gestionale.

Chiudono l'articolo 6 relativo all'abrogazione di norme regionali (vengono abrogate le leggi che hanno approvato e prorogato il piano faunistico-venatorio in scadenza) e l'articolo 7 relativo alla dichiarazione di urgenza.

Il primo allegato al disegno di legge (Allegato A) è rappresentato dal regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012).

Nel merito si evidenzia come detto regolamento, recepiti in toto i contenuti di cui all'articolo 8, commi 2 e 5 della più volte richiamata legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, si arricchisca, tenuto conto delle esperienze maturate nel corso della prima pianificazione, di disposizioni ulteriori miranti ad ottimizzare la gestione faunistico-venatoria tanto nel territorio soggetto a gestione programmata della caccia quanto nel territorio ove si esercita attività venatoria di tipo privatistico. Vengono infatti introdotte disposizioni regolamentari aventi per oggetto:

- i criteri per la sottrazione dei fondi ai sensi dell'articolo 15, commi 3-6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- i criteri per l'istituzione delle aree di rispetto di cui all'articolo 21, comma 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50;
- i criteri e gli strumenti gestionali per le strutture di iniziativa privata.

Nel merito dello statuto tipo per gli ambiti territoriali di caccia (Titolo I del regolamento), i cui contenuti debbono essere recepiti dalle nuove assemblee in sede di approvazione dei nuovi statuti, si segnalano alcune disposizioni innovative che mirano a favorire la compagine associativa sotto i profili della correttezza e flessibilità gestionale; infatti:

- si chiarisce l'ambito di applicazione e relative modalità per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari;
- si formalizzano talune situazioni di incompatibilità a carico degli organi gestionali;
- si ampliano le fonti di finanziamento sul versante delle entrate non derivanti dalle quote associative.

Per quanto concerne le disposizioni per le modalità di prima costituzione degli organi statutari (Titolo II del regolamento), si da atto che vengono sostanzialmente riconfermate le disposizioni dettate dal regolamento del piano faunistico-venatorio regionale in scadenza.

Il Titolo III del regolamento, nello stabilire la procedura per la determinazione degli indici di densità venatoria, recupera, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 8, comma 5 lettera b) della legge regionale n. 50/1993, l'indice di densità venatoria minima quale strumento utile per ottimizzare la distribuzione della pressione venatoria sul territorio regionale.

Il Titolo IV del regolamento, relativo alla corresponsione di incentivi in favore dei proprietari o conduttori per l'utilizzo dei fondi rustici nell'ambito della gestione programmata della caccia, affida alla Giunta regionale il compito di stabilire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'erogazione degli incentivi medesimi.

Per quanto attiene ai criteri ed alle modalità di utilizzazione del fondo regionale destinato agli interventi di prevenzione e indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria (oggetto del Titolo V del regolamento) si segnalano:

- la previsione di una quota necessariamente destinata alla prevenzione;
- la progressione decrescente, in funzione dell'entità dei danni accertati, delle percentuali di contribuzione a titolo di indennizzo;
- la definizione dei limiti di operatività del fondo regionale avuto riguardo alle aziende faunistico-venatorie ed alle aziende agro-turistico-venatorie.

Al Titolo VI del regolamento è affidato il compito di definire i criteri e le modalità per la sottrazione dei fondi dalla gestione programmata della caccia e per l'istituzione delle aree di rispetto da parte dei comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia, il tutto con l'obiettivo di trasformare detti istituti in componenti territoriali in grado di rapportarsi comunque in termini di compatibilità con la programmazione faunistico-venatoria.

Le disposizioni integrative per l'attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo sono oggetto del Titolo VII del regolamento.

Le innovazioni apportate in questa sede riguardano:

- l'intervento dell'ambito territoriale di caccia (sotto forma di parere consultivo) nel procedimento affidato alle province per la fissazione della distanza tra gli appostamenti vallivo-lagunari ed il confine delle aree sottratte all'esercizio venatorio;
- l'introduzione di una distanza minima che deve intercorrere tra gli appostamenti che ricadono all'interno dell'azienda faunistico-venatoria valliva ed i confini dell'azienda stessa;
- una più chiara definizione dei criteri per l'utilizzo della barca;
- la rideterminazione delle scadenze per i censimenti aventi per oggetto la fauna migratoria.

Segue il Titolo VIII che provvede a disposizioni integrative concernenti gli appostamenti valide al di fuori del territorio vallivo-lagunare.

Il regolamento di attuazione si chiude con il Titolo IX che contempla disposizioni regolamentari concernenti le strutture di iniziativa privata (aziende faunistico-venatorie; aziende agro-turistico-venatorie; centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale). In tale sede viene enfatizzata la finalità faunistico-ambientale delle aziende faunistico-venatorie, le quali debbono potersi avvalere di strumenti gestionali (piano tecnico-economico; piano di assestamento; piano di abbattimento; programma di conservazione e ripristino ambientale; piano annuale di gestione) capaci:

- di agevolare e responsabilizzare i concessionari nell'individuazione degli obiettivi faunistici perseguibili a livello di singola azienda;
- di rendere più efficace l'azione di monitoraggio e valutazione dei risultati faunistici conseguiti.

Viene inoltre ridefinita la disciplina dell'istituto delle distanze fra istituti di protezione e strutture di iniziativa privata.

Il secondo allegato (Allegato B) è rappresentato dalla Tavola n. 1 contenente la cartografia che individua la conterminazione: della zona faunistica delle Alpi, del territorio vallivo-lagunare, degli ambiti territoriali di caccia, delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, dei centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, dei valichi, dei parchi nazionali e regionali, delle riserve naturali e delle foreste demaniali.

Il terzo allegato (Allegato C) è rappresentato dal Quadro riepilogativo regionale (da aggiornarsi periodicamente a cura della Giunta regionale) chiamato a dare conto in ordine al recepimento di quanto disposto dall'articolo 10, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (percentuali minima e massima di territorio agro-silvo-pastorale regionale da destinare a protezione della fauna selvatica).

L'ultimo allegato (Allegato D) costituisce il quadro di sintesi delle misure di attenuazione scaturite dalla valutazione di incidenza ambientale.

Il presente progetto di legge è stato licenziato dalla competente commissione consiliare, con parere favorevole a maggioranza, il 18 luglio 2006. Hanno votato a favore i consiglieri dei gruppi di FI, AN, Lega, PNE e UDC. Hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi della Margherita e di Rifondazione comunista.

### **3. Note agli articoli**

#### ***Nota all'articolo 4***

- Il testo dell'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 50/1993 è il seguente:

#### **"Art. 8 - Pianificazione faunistico-venatoria regionale.**

3. Nel piano, il territorio soggetto alla pianificazione faunistico-venatoria, è destinato, per una quota non inferiore al 21 per cento e non superiore al 30 per cento, a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio della zona faunistica delle Alpi, che è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Una percentuale globale massima del 15 per cento può essere destinata all'istituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agro-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale."

#### ***Nota all'articolo 5***

- Il testo degli articoli 29, 30 e 31 della legge regionale n. 50/1993 sono i seguenti:

#### **"Art. 29 - Aziende faunistico-venatorie.**

1. L'azienda faunistico-venatoria, che non ha fini di lucro, è destinata al mantenimento, all'organizzazione ed al miglioramento degli ambienti naturali, anche ai fini dell'incremento della fauna con particolare riferimento alla tipica fauna alpina, alla grossa fauna europea e a quella acquatica.

2. L'estensione delle Aziende faunistico-venatorie non può essere inferiore ad ettari 200 nè superiore a 2.000, per quelle istituite in zona Alpi e a ettari 1000 per quelle istituite nel restante territorio. L'atto di concessione può essere accordato anche quando l'entità territoriale da vincolare differisce del 20 per cento rispetto all'ettaraggio minimo e massimo stabilito.

3. La Provincia è delegata a rilasciare la concessione per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 8, sentito l'INFS, secondo le procedure di cui all'Allegato B alla presente legge.

4. La concessione per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie può essere rilasciata, previa richiesta, a proprietari, possessori o conduttori del fondo singoli o riuniti in consorzio o a terzi previo consenso dei proprietari. Il consorzio deve indicare la persona fisica che, nel provvedimento di concessione, è considerata ad ogni effetto di legge come concessionaria. La sua eventuale sostituzione va comunicata alla Provincia. La concessione è accordata per il periodo di validità del piano faunistico di cui all'articolo 8 ed è rinnovabile.

5. Nelle aziende faunistico-venatorie comprese nel territorio lagunare e vallivo, almeno un terzo della loro superficie complessiva deve essere costituita in oasi di protezione; nelle aziende faunistico-venatorie della zona faunistica delle Alpi, deve costituirsi in oasi di protezione non meno del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale. I territori di cui sopra ove è vietata la caccia, non sono soggetti al pagamento delle tasse regionali; sono delimitati con tabelle esenti da tasse, disposte a cura del concessionario, ai sensi dell'articolo 33.

6. Ad ogni cacciatore ammesso a praticare la caccia nelle aziende faunistico-venatorie, il concessionario rilascia un foglio di autorizzazione composto di madre e figlia, sul quale, a fine caccia, il concessionario stesso, o un suo delegato, annota numero e specie dei capi di selvaggina abbattuti; l'attività venatoria viene svolta sulla base di piani di assestamento ed abbattimento.

7. La Provincia è delegata a trasformare l'azienda faunistico-venatoria, in azienda agri-turistico-venatoria, qualora il concessionario ne faccia richiesta e sussistano le condizioni, per la istituzione dell'Azienda.

8. omissis."

### **"Art. 30 - Aziende agri-turistico-venatorie.**

1. L'azienda agri-turistico-venatoria è destinata, per le finalità di impresa agricola, al prelievo venatorio di fauna selvatica cacciabile nell'azienda, con esclusione di ungulati, tetraonidi, nonché all'allenamento e addestramento di cani da caccia sulla stessa fauna. Nella azienda agri-turistico-venatoria è vietata la caccia alla selvaggina migratoria. L'azienda agri-turistico-venatoria deve avere una dimensione non inferiore a 50 e non superiore a 400 ettari.

2. La Provincia, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2 dell'art. 8, sentito l'INFS, è delegata a rilasciare la concessione per l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie ad imprenditori agricoli proprietari o possessori o conduttori dei fondi, singoli o riuniti in consorzio o a terzi previo consenso dei proprietari, secondo le procedure di cui all'Allegato B alla presente legge.

3. Nelle aziende agri-turistico-venatorie, la Provincia può autorizzare lo svolgimento di gare cinofile con l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie cacciabili; tali gare possono svolgersi anche in tempo di divieto di caccia, senza abbattimento di fauna.

4. Nelle aziende agri-turistico-venatorie, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia senza sparo possono esser praticati tutto l'anno. Nelle stesse, comprese quelle sul cui territorio insistono bacini artificiali, sono consentiti, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, l'immissione e l'abbattimento di fauna selvatica cacciabile di allevamento con i limiti stabiliti dal calendario venatorio. In tale periodo il cacciatore è tenuto ad annotare l'uscita sul tesserino ed il concessionario deve rilasciare ricevuta di presenza, in cui è riportato il numero dei capi abbattuti.

5. Il concessionario deve accertarsi che l'attività venatoria sia svolta da persone in possesso dei requisiti e documenti previsti ai commi 8 e 12 dell'articolo 12 della legge n. 157/1992; deve inoltre consentire l'accesso all'Azienda ai cacciatori che ne facciano domanda nei limiti di cui al comma 6, annotando giornalmente ogni richiesta di accesso su apposito registro annuale vidimato dalla Provincia.

6. Il concessionario, per le attività di cui al comma 4 e durante la stagione venatoria, può fissare un tempo massimo di permanenza del cacciatore nel territorio dell'azienda nell'arco della giornata; può altresì stabilire giorni di attività per singole specie con riguardo al rapporto cacciatore/territorio, sulla base dei seguenti criteri:



a) addestramento su quaglia, un cacciatore ogni cinque ettari;

b) addestramento su fauna stanziale, un cacciatore ogni dieci ettari.

7. Il prezzo che il cacciatore è tenuto a pagare per ciascun capo utilizzato od abbattuto è determinato dal concessionario e comunque non superiore al doppio del prezzo di mercato.

8. Il territorio costituito in azienda agri-turistico-venatoria è delimitato con tabelle a cura del concessionario, ai sensi dell'articolo 33."

#### **"Art. 31 - Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.**

1. I centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, sono organizzati in forma di azienda agricola singola od associata. In essi è esclusa qualsiasi attività venatoria, mentre è consentito il prelievo degli animali allevati da parte del titolare dell'impresa agricola, dei dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate.

2. La Provincia, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 8, sentito l'INFS, rilascia la concessione per l'istituzione dei centri privati, secondo le procedure di cui all'Allegato B alla presente legge.

3. Il provvedimento di concessione, di cui al comma 2, fissa i quantitativi minimi per specie che il centro è tenuto a produrre annualmente ed ogni altra prescrizione per il funzionamento del centro stesso.

4. La Provincia, ai fini di ripopolamento o ricostituzione del patrimonio faunistico, ha diritto di prelazione sull'acquisto di selvaggina prodotta dai centri privati. A tale scopo, entro il mese di novembre di ogni anno, la Provincia comunica ai centri il proprio fabbisogno di fauna selvatica.

5. Nessuna indennità è dovuta al concessionario per i danni eventualmente arrecati da specie selvatiche alle colture presenti nel Centro.

6. I centri sono delimitati da tabelle, ai sensi dell'articolo 33, a cura del concessionario."

#### **4. Struttura di riferimento**

Unità di progetto caccia e pesca